

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 16 febbraio 2016, n. 41

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica disussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante urbanistica per la ritipizzazione di area privata in zona Carallo a seguito di sentenza del TAR” (n. 2315/2013). Autorità procedente: Comune di Aradeo (LE).

L'anno 2016, addì 16 del mese di febbraio, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio “VAS”;

Il Dirigente della Sezione Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.” della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio “VAS”;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all'ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza *ad interim* della Sezione Ecologia;

Premesso che:

il Comune di Aradeo, in data 11.01.2016, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.>

regione.puglia.it sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente all'*"Variante urbanistica per la ritipizzazione di area privata in zona Carallo a seguito di sentenza del TAR"*, copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (Determinazione del responsabile dell'Area 4 – Edilizia ed Urbanistica Reg. Gen. n. 22 del 20.02.2015);

- Attestazione del Responsabile dell'Area 4 – Edilizia ed Urbanistica del 09.02.2015, relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera d) del regolamento regionale n.18/2013;
- Tav. 2 – Ritipizzazione Area;
 - Nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Aradeo provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera d) dell'art. 7, comma 7.2;
 - In data 11.01.2016 la Regione Puglia – Sezione Ecologia:
- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale:

[http://ambiente.regione.puglia.it - sezione "VAS-Servizi online";](http://ambiente.regione.puglia.it - sezione)
- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_261 del 11.01.2016 con cui si comunicava al Comune di Aradeo – Ufficio Tecnico Comunale la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - Con nota prot. n. AOO_089_841 del 25.01.2016 la Regione Puglia- Servizio Ecologia comunicava al Comune di Aradeo l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 841/2016) veniva trasmessa anche ai Servizi regionali *"Urbanistica"* e *"Assetto del Territorio"* in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Aradeo;
- l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Ecologia - Servizio "VAS" della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal responsabile del dell'Area 4 – Edilizia ed Urbanistica geom.Lorenzo Inguscio con nota del 09.02.2015, acquisita dal Servizio Regionale Ecologia al prot.n. AOO_089_260 del 11.01.2016, in cui si riporta:

"Omissis....

PREMESSE

A seguito di atto di diffida del sig. Carallo Ettore Nicola , il TAR Puglia Lecce Sez. Terza, con sentenza n . 2315/2013 , ha condannato il Comune a provvedere esplicitamente entro 90 giorni dalla notifica avvenuta il 21/11/2013 , alla riqualificazione urbanistica di aree.

Con successivo ricorso per ottemperanza, il sig. Carallo ha richiesto al TAR, la nomina di un Commissario ad Acta, per l'esecuzione della citata sentenza.

L'Amministrazione con atto di G. C. n. 98 del 24/06/2014 incaricava il sottoscritto Responsabile di Area Urbanistica, a procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione della variante urbanistica.

Il Tecnico incaricato in data 29/10/2014 , ha prodotto gli elaborati scritto- grafici della "Variante Urbanistica per la ritipizzazione di area privata Carallo per sentenza TAR" .

NORME DI RIFERIMENTO

La legge regionale n. 144/2012 ed il Regolamento n . 18/2013 disciplinano i diversi procedimenti di VAS per la pianificazione territoriale .

La legge regionale n . 4/2014 , modificativa della l.r . 44/2012 , delega ai Comuni l'esercizio delle com-

petenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani approvati in via definitiva dai Comuni .

Dalla relazione illustrativa della "Variante Urbanistica" nel paragrafo "Rapporto Ambientale propedeutico alla VAS", si evince che per la stessa sono da ritenersi assolti gli adempimenti in materia di VAS, ai sensi dell'art . 7.2 lettera d) del Regolamento 18/2013.

CONSIDERAZIONI

L'iter di adozione ed approvazione della "Variante Urbanistica", compete al Comune, ai sensi dell'art . 16 della l. r. 56/80, per cui ricorre il caso della competenza del Comune ad esercitare le funzioni delegate con l.r. n. 4/2014.

Il Regolamento 18/2013, stabilisce le tipologie urbanistiche comunali da sottoporre a VAS (art . 4), a verifica di assoggettabilità a VAS (art . 5 e 6) e quelli esclusi, ma soggetti registrazione (art . 7).

La variante proposta, rientra nella fattispecie indicata all'art .7 comma 7 . 2 l . t . d), per la quale è da intendersi assolto l'adempimento in materia di VAS, verificato il rispetto delle condizioni poste ed in esito disciplinata al comma 7.4.

Pertanto, la proposta di Variante Urbanistica Carallo quale piano urbanistico comunale di nuova costruzione riguardante le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, è esclusa dalla procedura di VAS ai sensi dell'art . 7 comma 7.2 lett. d) del Regolamento n. 18/2013 in quanto:

I. non deriva da modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi;

II. non è sottoposta alla valutazione d'incidenza livello II valutazione appropriata, in quanto esclusa dal SIC e dalle ZPS;

III. non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), si ritiene potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;

IV. non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

V. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³ (in progetto mq. 4.466,03).

Rilevato che:

Con Determinazione Reg. Gen. n. 22 del 20.02.2015 [...]

Il Responsabile dell'Area

Vista la Legge Regionale n. 44 del 14/11/2012,

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 9/8/2013;

Vista la del. G.C. n. 69 del 22/04/2014, di individuazione dell'autorità competente per le funzioni delegate per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;

Vista la del. G.C. n. 98 del 24/06/2014 d'indirizzo per l'obbligo della redazione di variante urbanistica per la ritipizzazione dell'area di proprietà Carallo, per intervenuta sentenza TAR Lecce n. 23151/2013;

Visti gli elaborati scritto-grafici della variante urbanistica, redatti dal tecnico incaricato;

Vista la propria attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione delle procedure di VAS;

DETERMINA

di formalizzare ai sensi dell'art. 7.2 lett. d) del Regolamento Regionale n. 18/2013, la proposta di "Variante urbanistica per la ritipizzazione di area privata in zona Carallo a seguito di sentenza TAR", contraddistinta da-

*gli elaborati scritto-grafici 1, 2 e 3 ed estratto di mappa e visure, al fine della Registrazione del piano;
"Omissis"*

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del Regolamento regionale in parola, di seguito riportate:

d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale),

purché:

I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,

II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II "valutazione appropriata",

III. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti,

IV. non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e

V. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³, oppure superiore a 5.000 m³ (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera d), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa al "**Variante urbanistica per la ritipizzazione di area privata in zona Carallo a seguito di sentenza TAR**", demandando all'amministrazione comunale di Aradeo, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il **“Variante urbanistica per la ritipizzazione di area privata in zona Carallo a seguito di sentenza TAR”**
- **di demandare** al Comune di Aradeo, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio “VAS” all' Autorità procedente – Comune di Aradeo (LE);
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia
ing. Giuseppe Tedeschi